PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

DPCM, ISA, RIVALUTAZIONE: LE ULTIME NOVITÀ

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

Nuove restrizioni alle attività produttive ed allo sport

Gazzetta Ufficiale n. 265 - domenica 25 ottobre 2020

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

Sostituisce

- D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
- D.P.C.M. 18 ottobre 2020.

Disposizioni in vigore

dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020

Attività sospese

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- ✓ **Parchi tematici e di divertimento** (articolo 1, punto 9, lettera c);
- ✓ Restano attive le attività ludico ricreative se condotte con l'ausilio di operatori e con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- ✓ **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò** (articolo 1, punto 9, lettera l);

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- ✓ Cinema;
- ✓ Teatri;
- ✓ Sale da concerto;
- ✓ Sale da ballo, discoteche e locali assimilati (divieto già in vigore in precedenza)

anche all'aperto (articolo 1, punto 9, lettera m)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- **Sagre** (divieto già in vigore in precedenza)
- **Fiere** (prima erano consentite quelle di interesse nazionale ed internazionale)
- **Congressi e convegni** (divieto già in vigore in precedenza – consentiti «a distanza»)

(articolo 1, punto 9, lettera m e lettera o)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività autorizzate

→ Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RESTANO AUTORIZZATE IN PRESENZA LE SEGUENTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE

(articolo 1, comma 9 lettera s)

- corsi di formazione specifica in medicina generale;
- corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli **uffici della motorizzazione civile** e dalle **autoscuole;**
- corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione.

Attività autorizzate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RESTANO AUTORIZZATE IN PRESENZA LE SEGUENTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
- **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- ✓ Centri culturali;
- ✓ Centri sociali;
- ✓ Centri ricreativi.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- Centri benessere;
- **Centri termali** (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

- Palestre;
- Piscine;
- Centri natatori;
- **Comprensori sciistici** (utilizzati solo da atleti riconosciuti di interesse nazionale; sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee Guida).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività autorizzate

→ **Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020**

RESTANO AUTORIZZATI

- I centri di riabilitazione;
- I centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

SPORT DI CONTATTO

Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre 2020

- ✓ Sospeso (amatoriale, dilettantistico, competizioni non nazionali);
- ✓ **Sospesa anche l'attività dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa.**

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività sospese

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

EVENTI SPORTIVI

- Solo di interesse nazionale;
- Solo a porte chiuse, assenza di pubblico;
- Allenamento consentiti solo agli atleti di interesse nazionale, a porte chiuse.

Attività limitate

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività limitate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) Articolo 1, c. 9, lettere ee) e ff)

- **Consentita dalle ore 5.00 fino alle 18.00;**
- Non c'è più distinzione tra attività con e senza servizio al tavolo;
- Stesso orario anche nel weekend e nei festivi;
- **Massimo 4 persone a tavolo** (prima erano 6) a meno che non siano familiari conviventi.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività limitate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) Articolo 1, c. 9, lettere ee) e ff)

- Senza limitazioni di orario se esercitata nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza
- Senza limitazioni di orario se esercitata **nelle strutture ricettive** (alberghi e similari), limitatamente ai **clienti alloggiati**.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività limitate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.)

- ASPORTO consentito fino alle ore 24.00;
- Divieto di consumazione nei pressi del locale;
- In generale dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività limitate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.)

- **Consegna a domicilio** sempre consentita
- Nel rispetto delle norme sanitarie per trasporto ed imballaggio.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività limitate

Dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

MENSE E CATERING CONTINUATIVO

- Restano consentite nel rispetto dei protocolli e della distanza interpersonale di 1 mt.

Nuovi obblighi per i luoghi accessibili al pubblico

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Capienza locale

- ✓ Ogni locale aperto al pubblico, **compresi gli esercizi commerciali**, deve esporre un cartello all'ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso.
- ✓ Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee guida in vigore

(articolo 1 comma 5)

Commercio al dettaglio e Servizi alla persona

- ✓ Consentiti nel rispetto tassativo dei Protocolli;
- ✓ **Solo se «compatibili» a livello epidemiologico** (possibili restrizioni Regionali).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Chiusura piazze – strade dalle 21.00

- ✓ Facoltà di disporre la **chiusura al pubblico** di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento.
- ✓ A partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni

(articolo 1, comma 3)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto assoluto di feste

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto assoluto di feste

- ✓ Prima: consentite le feste connesse a cerimonie civili e religiose, con un massimo di 30 partecipanti (es. feste di compleanno vietata, festa conseguente ad un matrimonio consentita, con un massimo di 30 persone)
- ✓ NOVITA' - <u>vietata ogni tipo di festa</u>, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili

Attività professionali

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività professionali

- ✓ Restano consentite con le previgenti indicazioni
- ✓ Sanificazione;
- ✓ Ferie;
- ✓ Raccomandazione lavoro da remoto.

Attività industriali – ingrosso - servizi

Attività industriali – ingrosso - servizi

- ✓ Restano consentite con le previgenti indicazioni

Raccomandazioni per i datori di lavoro privati

Raccomandazioni per i datori di lavoro privati

- ✓ Le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza;
- ✓ Differenziare gli orari di ingresso al lavoro;
- ✓ **Forte raccomandazione al lavoro agile.**

Raccomandazioni ai cittadini

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Raccomandazioni ai cittadini

- ✓ Evitare di spostarsi, sia con mezzi pubblici che privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

→ <u>NO AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI</u>

A meno che non sia previsto il coprifuoco a livello locale (Regione)

Raccomandazioni ai cittadini

- ✓ Evitare di accogliere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Altre disposizioni

App Immuni

- ✓ Obbligo a carico dell'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, accedendo al sistema centrale di Immuni.

Scuola

- Elementari e medie **in presenza**;
- Scuola superiore: 75% DAD, orari pomeridiani, ingresso non prima delle 9.00;
- Università: organizzazione insegnamento a distanza.

Compensazioni in F24 in presenza di ruoli scaduti superiori a € 1.500

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Decreto legge 31/05/2010 n. 78

Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'**articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, relativi alle imposte erariali, **è vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, **iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

Divieto di compensazione

Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011,

- ✓ I debiti iscritti a ruolo debbono essere relativi ad imposte erariali, intendendo per tali le imposte dirette, l'IVA, e le altre imposte indirette (compresa quella di registro), l'IRAP, le addizionali ai tributi diretti (comunali e regionali), nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili,
- ✓ Rimangono escluse **i contributi di qualsiasi natura, i tributi locali e le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo** sotto forma di credito di imposta, anche se indicate nella sezione Erario del Mod. F24.
- ✓ Sono dunque escluse **le imposte comunali, come ad esempio l'ICI (IMU) e rimangono fuori anche i contributi previdenziali, nonché gli eventuali premi INAIL o le contravvenzioni stradali,** che pure vengono riscosse con il sistema dell'iscrizione a ruolo.

Divieto di compensazione

La preclusione <u>non opera</u> con riferimento a taluni crediti del sostituto imposta, per esempio:

- ✓ Rimborsi da assistenza fiscale (Risoluzione 04/08/2015 n. 73/E);
- ✓ Bonus 100 euro (ex Renzi);

La preclusione <u>non dovrebbe riguardare</u> i crediti d'imposta introdotti durante il periodo emergenziale, per esempio:

- ✓ Credito d'imposta botteghe e negozi;
- ✓ Credito d'imposta locazioni;
- ✓ Credito d'imposta sanificazione;
- ✓ Ecc;

Ratio: la norma espressamente esclude le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta, anche se indicate nella sezione Erario del Mod. F24.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Decreto legge 31/05/2010 n. 78

Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la **sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.**

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa **e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato**;

ISA 2020

Altre cause di esclusione ISA

Cessazione dell'attività prevalente

Il contribuente che cessa l'attività prevalente proseguendo quella secondaria, non **è soggetto all'applicazione degli ISA** e di conseguenza nemmeno alla compilazione del modello. Infatti, tale situazione si configura come un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel Mod. REDDITI è individuata con il codice 4. Con riferimento a tale fattispecie in vigenza degli Isa si ritengono comunque applicabili i chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 19 settembre 2013, n. 30 con riferimento ai precedenti SDS.

Altre cause di esclusione ISA

Modifica dell'attività in corso d'anno a seguito di inizio di nuova attività

Il contribuente che **modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di una nuova attività**, non può invocare la causa di esclusione relativa all'inizio attività, in quanto tale causa è relativa all'impresa nel suo complesso. Come precisato dalla circolare n. 8/2012 (sds), la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo **di non normale svolgimento dell'attività**. Di conseguenza, si può ritenere applicabile la causa di esclusione relativa ad un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel mod. REDDITI è individuata con il codice 4.

Altre cause di esclusione ISA

Operazioni straordinarie

In tali circostanze è configurabile una mera prosecuzione dell'attività. Rientrano in tali ipotesi :

- acquisto o affitto d'azienda;
- successione o donazione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione di società.

Si ritiene che il dante causa farà valere la **causa di esclusione 2** - Cessazione dell'attività, mentre gli aventi causa potranno far valere la **causa di esclusione 1** - Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Cause di esclusione ISA

Focus su «esclusione con obbligo di compilazione»

Ancorché ricorra una causa di esclusione, IN SOLI DUE CASI i contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione del modello dati.

Esclusione con obbligo di presentazione

I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Tali contribuenti sono tenuti a compilare il prospetto multiattività

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Cause di esclusione ISA

Focus su «esclusione con obbligo di compilazione»

Esclusione con obbligo di presentazione

I soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Novità Redditi 2020

Cause di esclusione ISA

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA		Ricavi	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi	,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	,00

Nel prospetto occorre indicare:

- nel **rigo 1**, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'ISA afferente l'attività prevalente;
- nel **rigo 2**, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria. L'attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei
- ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'ISA per cui si presenta il modello;
- nel **rigo 3**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (tabacchi, valori bollati, ecc)
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.

<u>N.B. tali contribuenti non possono beneficiare del regime premiale</u>

Modelli ISA 2020 e professionisti

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La differenza tra i dati contabili del Quadro H ed i dati contabili del Quadro RE

Il nuovo **quadro H** si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE, per cui devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.

!

ATTENZIONE! - con l'eccezione dei seguenti dati:

- ✓ **rigo H01**: valore dei beni strumentali;
- ✓ **rigo H21**: spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ **righi da H22 a H27**: elementi contabili necessari alla determinazione dell'IVA.

I dati contabili: Rigo H01

Prima eccezione alla corrispondenza tra il quadro H ed il quadro RE, si rinviene al rigo H01, nel quale andrà riportato l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà, considerando il **costo storico**, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.

H01	Valore dei beni strumentali in proprietà	,00

I dati contabili: Rigo H01

Le «*Istruzioni alla compilazione del quadro H*» precisano che nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;

I dati contabili: Rigo H01

Le "Istruzioni alla compilazione del quadro H" precisano che nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- ✓ le spese relative all'acquisto dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- ✓ è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- ✓ **non devono essere indicati i beni in leasing, ma solo i beni in proprietà;**
- ✓ in caso di riscatto di un bene precedentemente detenuto in leasing deve essere indicato per il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente e non il valore costo di riscatto.

Modifiche al regime contabile

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche al regime contabile

Dal passaggio da un "regime di competenza" ad un "regime di cassa" o viceversa, derivano particolari modalità di compilazione degli ISA, le quali **influiscono in maniera significativa** sul punteggio finale attribuito al contribuente.

→ È di fondamentale importanza fornire informazioni, di cui ai righi da F29 a F33, richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di applicazione degli ISA, del passaggio da un regime di competenza al regime improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del TUIR e viceversa.

Modifiche

Gli esercenti attività di impresa indicano:

✓ nel rigo F29, se l'impresa nel periodo di imposta è passata:

- dal regime improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del TUIR, a quello di competenza, barrando la prima casella;
- dal regime di competenza a quello improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del TUIR, barrando la seconda casella;

Modifiche

Gli esercenti attività di impresa indicano:

- nel rigo F30 i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F31, i componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F32, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F33, i componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza.

Quadro A - Indicazione personale - amministratori

Soci amministratori dipendenti

Socio amministratore di un'impresa che svolge la propria attività in forza di un rapporto di lavoro dipendente

Le informazioni relative all'attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro A

Soci non amministratori dipendenti

Soci non amministratori e dipendenti della società:

- Devono essere indicati nei righi del quadro A dedicati al personale retribuito;
- Non devono essere indicati nel rigo «soci non amministratori».

Attività complementari

Attività complementari

Le attività complementari costituiscono una eccezione alle imprese **multiattività** a causa dello stretto legame con l'attività principale.

Si è in presenza di impresa complementare quando una attività viene esercitata in via non prevalente con una attività principale, la quale viene attratta nell'ISA relativo all'attività prevalente, **con la conseguenza che, in pratica, tutte le attività esercitate sono viste come un'unica attività (es . Stabilimenti balneari).**

Limitatamente

Gli ISA per i quali sono previste **ipotesi di complementarietà** risultano i seguenti: BD12U, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U, BG60U, BM13U, AM80U, BM85U.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Multiattività e attività complementari: quali differenze

IMPRESA MULTIATTIVITA'	ATTIVITA' COMPLEMENTARI
Esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA	Attività complementari ricomprese nell'ISA dell'attività prevalente
Ricavi ≥ 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati	
Compilazione Modello ISA attività prevalente, prospetto "Imprese multiattività"	Compilazione Modello ISA attività prevalente, Quadro C
Sono esclusi dall'applicazione degli ISA, ma è richiesta la compilazione del modello solo al fine di acquisire i dati	Sono inclusi nell'applicazione degli ISA

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Attività complementari

ISA	ATTIVITA'	ATTIVITA' COMPLEMENTARI
BG44U	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE	a) Ristorazione con somministrazione – codice attività 56.10.11; b) Gelaterie e pasticcerie – codice attività 56.10.30; c) Bar e altri esercizi simili senza cucina – codice attività 56.30.00.

Attività

Gli indici di cui sopra si applicano, in presenza delle **attività complementari**, se i ricavi delle attività oggetto dell'indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari.

Ad esempio:

- ✓ Albergo: ricavi 60%
- ✓ Ristorazione con somministrazione: ricavi 20%
- ✓ Gelateria e Pasticceria: ricavi 5%
- ✓ Bar: ricavi 15%

Albergo 60% > Ristorazione 20% + Gelateria 5% + Bar 15%

Ergo, si applica l'indice **ISA BG44U**

Attività

Per ciascuna delle attività di cui sopra, andrà compilato all'interno del modello ISA, il "**Quadro c - elementi specifici dell'attività**" ove sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

Attività

Ad esempio nel caso di attività alberghiera il Modello ISA BG44U, prevede:

ISA 2020
Indici sintetici di affidabilità fiscale
Modello BG44U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

	Dati contabili relativi alle attività ad aggio o a ricavo fisso	
C01	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C02	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C03	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C04	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C05	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in C02 e/o C04)	,00
C06	Proventi derivanti da apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS	,00

	Tipologia di attività	Percentuale sui ricavi
C07	Pernottamento	%
C08	Pernottamento e prima colazione	%
C09	Mezza pensione	%
C10	Pensione completa	%
C11	Ristorazione relativa a clientela non alloggiata	%
C12	Banchettistica	%
C13	Servizio bar (incluso frigo bar)	%
C14	Centro benessere e cure termali	%
C15	Affitto sale per convegni, congressi, meeting ed eventi aziendali	%
C16	Attività sportiva e/o ricreativa	%
C17	Altro	%
		TOT = 100%
C18	Piscina termale	Barrare la casella

Esercizio contemporaneo di attività d'impresa e professionale

Non è considerata multiattività **l'esercizio contemporaneo** di attività soggette a determinazione di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo.

No multiattività

In questo caso tutti e due gli ISA dovranno essere compilati.

Uno per l'attività d'impresa e l'altro per quella professionale

Rivalutazione beni d'impresa: alcune considerazioni in materia di valutazioni di bilancio e di opportunità

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La questione delle società con esercizio non coincidente con anno solare

Tra gli emendamenti apportati al decreto Agosto è da includere l'estensione della possibilità di godere della rivalutazione anche per soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare

↓

A patto che approvino bilancio dopo l'entrata in vigore del decreto di conversione

↓

Facoltà o obbligo? Come fare per soggetti che hanno chiuso esercizio ad aprile e hanno redatto progetto di bilancio senza rivalutazione (progetto che verrà approvato a fine ottobre)?

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La vantaggiosità della ridotta imposta sostitutiva recuperata dal beneficio fiscale di maggiori ammortamenti

Macchina industriale

Costo storico: 500

Aliquota ammortamento: 20%

Valore netto contabile: 0

Valore attuale: 200

Rivalutazione:200

Imposta sostitutiva: 3%*200= 6

Beneficio fiscale legato ad ammortamento: 24%*40=9,6

N.B. Qualora un bene sia stato oggetto di super/iper ammortamento in passato, tali agevolazioni non si applicheranno al nuovo valore rivalutato ma continueranno ad essere parametrate al vecchio valore

La stima del valore corrente

Secondo l'art.11 della L. 342/2000, richiamato dalle leggi di rivalutazione successive, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono superare quelli attribuibili ai beni in base:

- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa (criteri di valore "interni");
- ai valori correnti (criterio di valore "esterno").

Poiché la perizia di stima, che potrebbe essere utilizzata per la stima del valore corrente, non è richiesta dalla norma ed è generalmente una procedura costosa, e poiché inoltre il valore corrente, a parte che per alcune categorie residuali di beni (come gli immobili) , è difficilmente stimabile, le aziende generalmente propendono per la stima del valore massimo rivalutabile attraverso l'utilizzo dei criteri "interni".

La stima del valore corrente

Secondo le indicazioni fornite all'interno dell'OIC9, il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile. Il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:

a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e

b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

La stima del valore corrente

Nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono:

a. le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;

b. le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;

c. i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

La stima del valore corrente

La società utilizza i piani o le previsioni approvati dall'organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. In linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni. Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società può estrapolare le proiezioni fondate su piani o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il peso dei maggiori ammortamenti sugli esercizi futuri

A fronte del maggiore valore derivante dalla rivalutazione, vi saranno maggiori ammortamenti negli esercizi futuri. Tutto questo deve essere considerato anche ai fini di un'eventuale svalutazione.

↓

Il calcolo del valore d'uso è infatti utilizzato anche ai sensi dell'OIC9 per la determinazione di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. Qualora i risultati futuri attribuibili al singolo asset non dovessero essere in grado di coprire gli ammortamenti (maggiorati in quanto calcolati su un valore rivalutato) l'azienda sarebbe costretta a svalutare il bene.

↓

PROBLEMA: La svalutazione, al contrario della rivalutazione, non è coperta dalla riserva e andrà ad incidere direttamente sul conto economico dell'esercizio.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il peso dei maggiori ammortamenti sugli esercizi futuri

Da considerare, a fini valutativi, è anche il peggioramento di determinati indici di bilancio.

I maggiori ammortamenti andranno ad incidere infatti sull'EBIT, a parità di redditività (ammesso che la crisi non deteriori ulteriormente i profitti futuri dell'azienda) il risultato ante oneri finanziari verrà decisamente peggiorato (e così anche indici collegati a tali valori come il ROS ad esempio).

↓

Inoltre, a parità di fatturato, anche gli indici di redditività sul capitale subiranno un peggioramento dovuto al maggior valore attribuibile agli asset patrimoniali (ad es. ROI/ROA)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Possibilità di estendere i benefici legati a patent box

Tra i beni inclusi nella rivalutazione rientrano anche i marchi, per i quali la società potrebbe avere optato in passato per il regime del patent box.

Ai sensi **dell'art.56** del DL 50/2017, i marchi d'impresa sono esclusi dal Patent box per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti "solari"). Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016 (soggetti "solari"), l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30.6.2021 e non è rinnovabile (nemmeno se il quinquennio scade prima del 30.6.2021; principio di diritto Agenzia delle Entrate 28/2019) .

La nuova rivalutazione potrebbe essere una nuova opportunità per aumentare i benefici fiscali legati alla presenza di marchi in bilancio.

Impatti su normativa fiscale

Rilevante ai fini della disciplina delle società di comodo

Non rilevante ai fini ACE, l'incremento infatti non corrisponde ad un ingresso di nuovi utili ma risponde ad un evento valutativo, e così dovrebbe essere anche qualora la società affranchi la riserva in sospensione.

Quesiti

Quesiti

Credito ricerca e sviluppo, vorrei solo conferma che lo stesso rientri nel caso 1 delle slide e cioè che anche in mancanza del quadro RU il credito non venga recuperato e ci sia solo una sanzione formale.

Quesiti

L'Agenzia delle Entrate (circolare 13/2017) ha chiarito che né l'art. 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, per cui da tale adempimento non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.

Ancorché l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, l'Agenzia ha però precisato che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Quesiti

Si precisa, altresì, che l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione da 250,00 euro a 2.000,00 euro prevista dall'art.8 co. 1 del DLgs. 471/97, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs.. 472/97.